AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA
Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo eAttività Estrattiva

N. 20 - 25289/2012

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA ESPERTA IN MATERIA DI INGEGNERIA GEOTECNICA. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL PROFESSOR ROBERTO PASSALACQUA
(U.I. EURO =4.212,00=)

Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva

Premesso che:

- ai sensi della L.R. 44/00 il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, in collaborazione con Regione Piemonte Settore Idraulica Forestale e Tutela del territorio, provvede all'analisi tecnica delle istanze presentate e svolge la relativa istruttoria curando il rilascio di autorizzazioni per interventi di modificazione e/o trasformazione di uso del suolo in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni ai sensi della L.R. 04/09 e s.m.i.

- ai sensi della L.R. 44/00 e secondo quanto previsto dal regolamento interno della Provincia di Torino, il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva partecipa alle Conferenze di Servizi, istruite dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale Provinciale, in occasione d'istanza da parte di privati per il rilascio della compatibilità ambientale di impianti alimentati da fonti rinnovabili, assoggettati alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 40/98.

- nell'ambito delle suddette Conferenze di Servizi il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva svolge compiti relativi al rilascio di parere geologico e di rilascio di autorizzazione ai sensi della L.R. 04/09 e s.m.i., dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e secondo quanto previsto dal Regolamento provinciale.

Considerato che:

- in data 16 ottobre 2008, la Giunta Provinciale di Torino deliberava con atto n 1119 – 50547/2008 il giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate, in merito al progetto "Impianto idroelettrico sul T. Germanasca, da realizzarsi nei Comuni di Prali, Salza di Pinerolo e Perrero (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98, presentato dalla Ditta Energheia s.r.l., con sede legale in corso Mazzini 20 – Saluzzo (CN), sulla base delle motivazioni dettagliate riportate nella premessa dello stesso atto (cui si rinvia) e sulla base delle risultanze istruttorie indicate nella "Relazione generale sull'istruttoria dell'organo tecnico"

- il suddetto giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate era subordinato all'ottemperanza, da parte della Ditta Energheia s.r.l., delle prescrizioni per la mitigazione, cmpensazione e monitoraggio degli impatti riportate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della suddetta D.G.P.

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

- il suddetto giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate dava atto che gli elaborati al progetto definitivo, se conformi, sarebbero stati approvati in sede di rilascio della concessione di derivazione dal Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino

- la suddetta deliberazione stabiliva che il giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate aveva efficacia, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della l.r. n. 40/98, per un periodo non oltre i tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto

- la suddetta deliberazione dava atto che il giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate non comprendeva le seguenti autorizzazioni ambientali che dovevano essere rilasciate dai rispettivi enti successivamente, ed in particolare:
  - concessione di derivazione di acque superficiali da parte del Servizio Risorse Idriche della Provincia (R.D. 1775/33);
  - autorizzazione per la realizzazione delle opere in progetto da parte dei Comuni di Prali, Salza di Pinerolo e Perrero;
  - autorizzazione e nulla osta ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 285/1992 del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino;
  - atto di concessione del Settore Decentrato OO.PP per l'opera di attraversamento in Sub-alveo con la condotta in acciaio (LL.RR. 20/2002 e 12/2004 e relativo Regolamento di attuazione n. 14 del 06.12.2004);
  - autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. del Settore Decentrato OO.PP. per le eventuali opere di sottomurazione della spalla destra del ponticello sul Rio Rodoretto previste come opere eventuali di compensazione.

- la Ditta Energheia s.r.l, ottenuto il provvedimento autorizzativo unico n. 20/10 del 22.04.2010 dello Sportello Unico Associato delle Valli Chisone e Germanasca, ha iniziato i lavori per i quali aveva ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate

- in data 16-19.04.2011 le intense precitazioni a carico del bacino della Val Germanasca innescano diverse frane nella valle e una di queste coinvolge la SP 169 tra la progressiva km 14+000 e la progressiva km 14+200 coinvolgendo un tratto di versante integro (nessun lavoro era stato attuato dalla ditta in questo tratto) che nel progetto autorizzato era previsto dovesse essere attraversato dalla condotta del progettato impianto idroelettrico della Ditta Energheia

- in data 22.04.2011 (Prot. n. 360146/12.07) il Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino informava gli Enti e i Servizi di competenza che con Determinazione Dirigenziale n. 195-11980/2011 del 31/03/2011, al fine di presevare il patrimonio stradale della Provincia di Torino e a tutela della pubblica incolumità, aveva:
  - sospeso l'efficacia del soprariportato provvedimento autorizzativo unico in quanto erano stati riscontrati gravi cedimenti strutturali al muro di sostegno del corpo stradale della S.P. n. 169 della Val Germanasca (n.r. alla progressiva km 13+300 circa) avvenuti a seguito delle lavorazioni condotte da Energheia s.r.l.;
  - ingiunto ad Energheia s.r.l. di attuare immediatamente la messa in sicurezza delle opere stradali compromesse

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

- ingiunto di depositare idoneo progetto esecutivo relativo all'intervento di posa delle condotte e di costruzione degli accessi, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella D.G.P. n 1119 – 50547/2008.

Nella stessa comunicazione il Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino informava di aver riscontrato l'assenza del progetto esecutivo in ottemperanza alle prescrizioni della Giunta Provinciale di Torino contenute nell'atto n 1119 – 50547/2008

- all'epoca della sospensione dell'efficacia del soprariportato provvedimento autorizzativo unico da parte del Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Torino numerosi interventi finalizzati alla realizzazione del progetto erano già stati eseguiti dalla Ditta Energheia s.r.l ed alcune parti della presa e della centrale idroelettrica erano già state messe in opera. La Valle Germanasca aveva quindi già subito gli inevitabili impatti della cantierizzazione di un impianto di quel tipo e presentava già parzialmente realizzati aluni settori dell'impianto

- in data 16-19.04.2011 le intense precipitazioni a carico del bacino della Val Germanasca innescano diverse frane nella valle e una di queste interessa la SP 169 tra la progressiva km 14+000 e la progressiva km 14+200, coinvolgendo, a valle della strada un tratto di versante integro (nessun lavoro era stato attuato dalla ditta in questo tratto). Tale tratto di versante, nel progetto autorizzato, era previsto dovesse essere attraversato dalla condotta dell'impianto idroelettrico della Ditta Energheia s.r.l.

- nell'aprile 2011 la ditta Energheia presenta il suddetto progetto richiesto dal Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino che viene inoltrato dallo stesso Servizio Viabilità allo sportello unico della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca e, per conosenza, al Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino sollecitando ad attivare presso gli Enti competenti le procedure necessarie alla approvazione formale di un progetto esecutivo che ottemperi alle prescrizioni della Valutazioni d'Impatto Ambientale;

- nel maggio 2011 la ditta Energheia presentava un primo progetto di variante dal quale si evidenziava il fatto che le modifiche che la Ditta intendeva apportare al progetto originario erano varie e sostanziali e che quindi era necessario sottoporre tale progetto ad una istruttoria di revisione di VIA

- a seguito di un sopralluogo congiunto con gli Enti competenti svoltosi in data 07 ottobre 2011 durante il quale si esprimeva da parte degli Enti la necessità di una revisione generale del progetto, visti:

il danno arrecato alla strada;

- l'evento franoso avvenuto che comportava necessarie varianti al progetto autorizzato essendo mutate le condizioni morfologiche di base;
- la necessità espressa dalla ditta Energheia s.r.l., per mutate esigenze di progetto al di là sia del danno arrecato sia della frana avvenuta per cause naturali, di: spostare la vasca di carico, mutare le dimensioni dell'opera di presa, variare il tracciato della strada di accesso alla opera di presa, allungare una scogliera prevista, di rendere autorizzate e definitive le opere di messa in sicurezza del tratto di strada danneggiato ed altro ancora

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

- si sono susseguite reiterate richieste d'integrazione e diverse ripresentazioni del progetto da parte della Ditta Energheia s.r.l. tra il maggio 2011 e il 6 aprile 2012, le prime(da parte degli Enti) sempre per accertati e fondamentali motivi non superabili con prescrizioni, tra gli altri quelli di più diretta osservanza del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva possono essere così sintetizzati:
  - il progetto sottoposto alla Conferenza dei Servizi del 23/05/2011 presentava notevoli incoerenze tra gli elaborati cartografici (quote diverse tra elaborato ed elaborato riferite allo stesso oggetto), variazioni nelle dimensioni dell'opera di presa che portavano alla necessità di una nuova autorizzazione regionale OO.PP., sezioni macroscopicamente sbagliate, verifiche di stabilità eseguite senza rispettare la regola della massima pendenza, completa mancanza di dettagli progettuali non accettabile per un progetto esecutivo-costruttivo, assoluta mancanza della progettazione di opere di regimazione delle acque sotterranee e superficiali (sebbene queste ultime fossero raccomandate dal loro stesso analista geotecnico);
  - il progetto sottoposto alla Conferenza dei Servizi del 24/11/2011 presentava ancora numerosi problemi tra gli altri una notevole incoerenza (un ordine di grandezza) tra i parametri geotecnici individuati del geologo e quelli adottati dal geotecnico nelle analisi di stabilità (molto meno cautelativi) malgrado le raccomandazioni di coerenza tra gli elaborati reiteratamente e da più parti ribadite sia nella Conferenza dei Servizi che successivamente in scambi informali. Dal punto di vista geotecnico in quell'occasione si richiedeva tra le numerose altre cose, di verificare tali parametri e di reimpostare su parametri diversi e più cautelativi le verifiche di stabilità;
  - il progetto sottoposto alla Conferenza dei Servizi del 24/11/2011 presentava, malgrado gli sforzi dei funzionari preposti, ancora lacune non superabili con indicazioni prescrittive. Tra tutte, le principali dal punto di vista geotecnico e della stabilità opera-versante risultavano essere:
    1) uso non ancora sufficientemente giustificato di parametri geotecnici poco cautelativi;
    2) analisi di stabilità eseguite su sezioni difformi da quelle di progetto (nelle sezioni usate per le analisi di stabilità gli ancoraggi dei tiranti venivano calcolati come posti a 2/3 mentre in quelle di progetto venivano presentati alla base dei muri di sostegno);
    3) alcune sezioni, verificate in condizioni sismiche e non, al limite minimo per poterle ritenere verificate

Visto:

- il progetto della Ditta Energheia s.r.l. ripresentato alla Provincia di Torino in data 17 maggio 2012 che, dal punto di vista geotecnico, presentava ancora la scelta di parametri geotecnici poco cautelativi, verifiche di stabilità troppo poco cautelative soprattutto in campo sismico, impianti di regimazione dell'acqua superficiale e sotterranea non del tutto convincenti e troppo poco dettagliate;

Dato atto che:

- dall'epoca (16 ottobre 2008) del giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate, in merito al progetto: "Impianto idroelettrico sul T. Germanasca", presentato dalla Ditta Energheia s.r.l., sono di fatto mutate le seguenti condizioni di base e al contorno:
  - è diventato vigente e cogente il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 sulle norme tecniche

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

per le costruzioni che definisce approcci e regole più stringenti e restrittive soprattutto per le aree classificate sismiche;

- è mutato l'assetto morfologico di un settore del versante destinato ad ospitare il tracciato della condotta a causa di una fenomeno franoso innescatosi per motivi naturali connessi a precipitazioni di eccezionale intensità che hanno, fra l'altro, innescato almeno altre due grandi frane lungo la valle (al di fuori dell'area di progetto);
- l'assetto strutturale della S.P. 169 si è mostrato più fragile del prevedibile anche per il mutato assetto geomorfologico del fondovalle;
- la Ditta Energheia s.r.l. non ha dato dimostrazione di perizia certa nell'operare in un ambiente idrogeologicamente molto delicato malgrado le raccomandazioni e le prescrizioni contenute nella Deliberazione provinciale di giudizio positivo di compatibilità ambientale, sebbene abbia dimostrato la disponibilità a riparare ai danni causati. I progettisti della Ditta Energheia hanno di fatto dimostrato di non tenere sufficientemente in conto le osservazioni dei funzionari degli enti competenti e di affrontare il lavoro in modo superficiale;

- la valle Germanasca ha già subito gli inevitabili impatti della cantierizzazione dell'impianto idroelettrico e presenta già parzialmente realizzate alcune parti dell'impianto stesso. L'attuale stato di avanzamento dell'opera richiederebbe notevoli investimenti per il suo smantellamento e il ripristino dello stato dei luoghi non sarebbe raggiunto se non dopo molto tempo;

- il proseguimento nella realizzazione dell'opera in condizioni adeguate potrebbe costituire, allo stato attuale, un miglioramento delle condizioni di stabilità della Strada Provinciale sovrastante comunque attualmente in condizioni rese più critiche da una dinamica di versante e fluviale che ha subito oggettivamente un'accellerazione imprevedibile a partire dall'intenso evento del 16-19.04.2011;

- un impianto idroelettrico del tipo di quello in corso di realizzazione rientra per legge nelle opere pubbliche o di interesse pubblico**;**

Appurato che:
- allo stato attuale si è manifestata l'esigenza di addivenire ad una conclusione dell'istruttoria ai fini del rispetto dei termini per le conclusione del relativo procedimento, conclusione che può sfociare solo in un diniego motivato al proseguimento dei lavori con obbligo di ripristino dei luoghi o in una autorizzazione con prescrizioni molto stringenti e formulate a livello di progetto esecutivo-costruttivo, e finalizzate alla realizzazione dei lavori che portino al completamento dell'opera, al miglioramento delle condizioni di stabilità della strada provinciale e al miglioramento delle condizioni generali di stabilità del versante.

Considerata la peculiare complessità della materia e vista la natura specialistica delle prestazioni, si avverte la necessità di avvalersi di una consulenza esperta in campo geotecnico finalizzata alla verifica delle soluzioni progettuali proposte dall'Istante per:

- criticità geotecniche connesse all'assetto litologico del territorio;
- interventi di sostegno all'opera in progetto e contestuale bonifica di frana (verifica delle scelte progettuali e del dimensionamento degli interventi);
- successive verifiche di stabilità di versante in condizioni geotecniche complesse.

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

Vista la scheda istruttoria per incarico professionale depositata agli atti, in relazione all'assenza di strutture organizzative e professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi oggetto dell'incarico;

Richiamati:

- l'art. 110, comma 6, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7 commi 6, 6-bis, 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 3, comma 55, Legge Finanziaria 2008, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.E.L;

Richiamato inoltre l'art. 62, comma 2, del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa fare fronte con personale in servizio la Provincia può provvedere, in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate e delimitate, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Richiamato altresì il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, come modificato da ultimo con D.G.P. n. 865-2386778 del 5 giugno 2009 ed in particolare:
-l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;
- l'art 55, comma 2, del succitato regolamento, secondo cui "si può prescindere dalla programmazione della Giunta in ipotesi di particolare urgenza";
- l'art. 60, comma 1, lettera d) del medesimo, per il quale il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, per incarichi di importo pari o inferiore a 5.000,00 euro;
Ritenuto, attesa l'urgenza di provvedere alla definizione dell'atto conclusivo di procedura di VIA di una variante di progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica in Val Germanasca nel caso di specie sussistano le condizioni per l'affidamento diretto, senza preventiva procedura comparativa;

Individuato al tal fine, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 43 del suddetto regolamento , in materia di criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi temporanei ad alta specializzazione, il professor Passalacqua Roberto,Ingegnere civile e prof. associato di geotecnica c/o la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova, Via Puggia n. 21/5 – 16131 Genova che risulta in possesso della specifica professionalità attinente le materie in parola e rispondente ai requisiti richiesti, come si evince da curriculum in atti;

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

Visto che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico, con nota ns. prot. n. 490518 del 18/06/2012 depositata agli atti, dietro corrispettivo
di euro3.900,00
oltre contributo previdenziale 4% per euro 156,00
ed contributo INPS 4% per 4% per euro 156,00
e così per complessivi **euro 4.212,00=.**

Ritenuta la congruità della proposta, in relazione alla natura ed ai contenuti dell'incarico conferito ed alla professionalità posseduta.

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricando nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento stesso, e che pertanto la Provincia, si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo.

Dato atto che la spesa complessiva di euro **4.212,00** può essere applicata al cap. 418 del P.E.G. 2012 – intervento 1070103 del Bilancio di Previsione 2012. (cod ben. 120089). (TF: FP)

L'incarico in questione è compatibile con le limitazioni di cui all'art. 6 comma 7 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010.

In relazione agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10, il presente incarico è escluso dall'ambito di applicabilità in base ai presupposti indicati nella relativa circolare prot. n. 54800/11 del 18/01/11 – Esclusioni - *lettera I)* in quanto affidato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01.

Visto l'allegato schema di contratto nel quale sono meglio definiti tempi, modi e condizioni per l'espletamento dell'incarico.

Preso atto che l'aggiudicazione è altresì vincolata alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 23/12/2011 n. 214.

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi degli articoli 107 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto.

Richiamato l'articolo 151, comma 4 del citato testo Unico.

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

DETERMINA

1) Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico professionale per l'attività di consulenza esperta in campo geotecnico al professor Passalacqua Roberto, con studio in Via Puggia n. 21/5 – 16131 Genova - alle condizioni previste dallo schema di contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che contestualmente si approva.

2) Il Dirigente del Servizio difesa del Suolo e attività estrattive provvederà a stipulare il suddetto contratto, apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula.

3) Di applicare la spesa per un totale di € =**4.212,00**= (cod ben. 120089) al cap. 418 del P.E.G. 2012 – intervento 1070103 del Bilancio di Previsione 2012. (TF: FP)

4) L'incarico in questione è compatibile con le limitazioni di cui all'art. 6 comma 7 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010.

5) In relazione agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10, il presente incarico è escluso dall'ambito di applicabilità in base ai presupposti indicati nella relativa circolare prot. n. 54800/11 del 18/01/11 – Esclusioni - *lettera I)* in quanto affidato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/01.

6) L'aggiudicazione è altresì vincolata alle disposizioni di cui all'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 23/12/2011 n. 214.

7) Di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti per la valutazione di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 311/04, in quanto di valore inferiore a € 5.000,00 come da espressa indicazione del medesimo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, aggiunto dall'articolo 1, comma 4 del D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito con modificazioni in Legge n. 191 del 30 luglio 2004.

Torino, 19 luglio 2012

Per Il Dirigente del Servizio Difesa del
Suolo e Attività Estrattiva
(Dott.Guglielmo Filippini)

GD/ADB/LB

IL DIRETTORE DELL'AREA
RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA
(Dott. Francesco Pavone)

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INGEGNERIA GEOTECNICA.

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo e attività Estrattiva, Dott. Guglielmo Filippini, nato a Torino il 31/01/1956 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Maria Vittoria, 12, sede della Provincia di Torino, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

Il Professor Passalacqua Roberto, nato a Genova il 29/03/1953 residente in Via Puggia n. 21/5 – 16131 Genova , P. IVA 01876600998

PREMESSO CHE

- con determinazione del dirigente del Servizio difesa del Suolo e attività Estrattiva n. del , esecutiva ai sensi di legge è stato conferito al Professor Passalacqua Roberto l'incarico in oggetto;
- l' incarico di cui trattasi è stato finanziato mediante applicazione della spesa per un totale di € **4.212,00**= al cap. 418 del P.E.G. 2012 – intervento 1070103 del Bilancio di Previsione 2012.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia di Torino conferisce al Professor Roberto Passalacqua, che accetta, l'incarico professionale di consulenza in materia di ingegneria geotenica, finalizzato alla verifica delle soluzioni progettuali dall'Istante (Energheia) per:
- criticità geotecniche connesse all'assetto litologico del territorio;
- interventi di sostegno all'opera in progetto e contestuale bonifica di frana (verifica delle scelte progettuali e del dimensionamento degli interventi);
- successive verifiche di stabilità di versante in condizioni geotecniche complesse.

L'incarico sarà svolto secondo i seguenti criteri: supporto professionale e specialistico al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva con approfondimento dei diversi aspetti problematici.

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

Art. 2 – Termine per lo svolgimento dell'incarico
L'incarico dovrà essere espletato entro il termine di 1 mese dalla data di stipulazione del contratto, secondo i programmi che saranno predisposti e concordati con il Dirigente competente.

Art. 3 - Corrispettivo
Il corrispettivo per la prestazione è stabilito in corrispettivo netto di 3.900,00 oltre contributo previdenziale 4% per euro 156,00
ed contributo INPS 4% per 4% per euro 156,00
e così per complessivi **euro 4.212,00=.**
Il professionista dichiara che l'imponibile di € 3.900,00:

- rientra nel regime fiscale ex art. 27 – commi1 e 2 del D.L. n. 98/2011
- non sarà soggetto ad IVA, ex art. 1 –comma 100 – Legge n. 244 del 24/12/2007
- non è soggetto alla ritenuta d'acconto secondo il provvedimento dell'Agenzia delle enrate del 22/12/2011.
- di essere iscritto alla gestione separata INPS e che la contribuzione é determinata nel rispetto della Circolare Fiscale n. 104/2004, che pone un 4% per contributo INPS ed un 4% per Cassa e prevvidenza.

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a compimento dell'incarico nei tempi previsti.
Il pagamento avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art 1284 c.c. La fattura dovrà essere intestata alla Provincia di Torino Servizio difesa del Suolo e attività Estrattiva e dovrà citare gli estremi della determinazione di affidamento.

Art. 4 - Verifica delle prestazioni
Spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati ed il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 5 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza
L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 6 – Incompatibilità
L'incaricato accetta l'ìncarico conferitogli, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità di non avere rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

Art. 7 – Revoca dell'incarico e recesso dal contratto
Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell'incarico, la Provincia si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l'incarico stesso, e pertanto di recedere dal presente contratto.
Le parti, inoltre, convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora l'incaricato stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 8 – Foro competente
Per l'eventuale contenzioso, non risolvibile in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto é competente il Foro di Torino.

Art. 9 - Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 11 – Domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Genova Via Puggia n. 21/5.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia
Il Dirigente del Servizio
Dott. Guglielmo Filippini

L'incaricato
Professor Passalacqua Roberto

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it

L'incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 7 e 8 del presente contratto.

L'incaricato
Professor Passalacqua Roberto

Torino, ……

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 861.7166 – FAX 011 861.7161
E-MAIL: difsuose@provincia.torino.it